

STATUTO
Dell'Organizzazione di volontariato
"PUNTO A CAPO ODV"

ART.1 - COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D. lgs. N.117 del 3 Luglio 2017 e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato "PUNTO A CAPO ODV"

L'Associazione ha sede legale nel comune di Chivasso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 13.

ART.2 - OBIETTIVI, FINALITA', ATTIVITA'

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge di:

- Valorizzare la presenza delle donne nella società
- Aiutare le donne vittime di violenza fisica e psicologica ad uscire dalla situazione in cui vivono.
- Affermare diritti formalmente sanciti, ma di fatto negati, far riconoscere diritti nuovi che rispondano ai problemi posti dalle attuali trasformazioni e sensibilità sociali.
- Individuare e combattere le discriminazioni grandi e piccole, palesi ed occulte, presenti nei confronti delle donne e dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli della società (anziani, bambini, stranieri, diversamente abili...)
- Aiutare chi si trova in difficoltà con atti concreti ed azioni di solidarietà.

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs117 ess.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Per Da 

Pilone Sone. 
Toscati Corle





Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende :

- organizzare e gestire un centro di contrasto alla violenza contro le donne
- attivare una serie di servizi per evitare la marginalizzazione di persone in difficoltà:
 - sportello di ascolto e accompagnamento all'inclusione sociale
 - mensa benefica
 - distribuzione di alimenti
 - distribuzione di capi di abbigliamento
 - quanto serve alle singole persone nel loro percorso di autonomia
- promuovere attività culturali, ricreative, di istruzione e di tempo libero per sostenere la donna e le famiglie nel processo di integrazione sociale e a raggiungere un giusto equilibrio fisico e psicologico quali:
 - organizzazione di mostre, conferenze, laboratori creativi

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi, e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari. – Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'Art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, N.445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art.17D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art.18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. – In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 3 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

PATRIMONIO:

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà o in comodato d'uso dell'ODV,
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio

Rece Dan Pozzodi Corla
Bonomo

Fiore Assofue

Pilone Sante

Luca Pizzoni

Stefano

RISORSE ECONOMICHE:

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- Quote associative e contributi degli aderenti;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;
 - Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Art.7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - Convenzioni con enti e organismi pubblici.
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

ART.4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. – Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'Art.13 e 14 del D.lg, 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno cinque giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale di rapporto associativo.

ART.5 – SOCI

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

ART.6 – AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

In base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta. Alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda, il comitato direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. Il Comitato direttivo comunica l'ammissione agli interessati e procede alla loro annotazione nel Libro Soci.

Pirelli - Pozzati Corla - Giromonetta

Finanziaria

ART.7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
-

Gli associati contribuiscono, nella misura stabilita annualmente dal Comitato direttivo, al versamento delle quote associative, e a prestare, nei limiti delle proprie disponibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale. I soci sono altresì obbligati ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi. Tutte le attività di volontariato fornite dai singoli soci sono gratuite salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci.

ART.8 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente.

L'associato può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza all'obbligo contributivo previsto dall'art.7 (trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto) e per comportamenti contrastanti l'attività dell'associazione o le delibere degli organi sociali.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo, dev'essere sempre motivata e comunicata per iscritto entro 60 giorni dalla data della deliberazione – In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Verso la deliberazione di esclusione è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione o i loro eredi non possono richiedere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 9 – ORGANI DELL'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Ree Do Pozzati Corle Buononanno

Fiziano Isola

Pilone Samie
Lauri Luigi
Droghiere

ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- P. Bone Somic*
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
 2. L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. – Ogni associato dispone del voto singolo, ma potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
 3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
 4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 5. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed è convocata quando il Direttivo ne ravvisa la necessità o quando almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto ne faccia richiesta motivata.
 7. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Lamb. Luc. F. F. F.

L'assemblea ordinaria:

- Prof. F.*
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
 2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
 3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 4. L'Assemblea ordinaria:
 - Approva il bilancio ai sensi dell'art.13 D.LGS 117/2017 e la relazione di attività;
 - Elegge tra i soci i componenti del consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;

Re. Dov. Pizzoli Corle. Quomemese

L. 10. 10. 10.

- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria:

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 3.

- Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 11 – COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti scelti fra i soci.—

I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, è compito dell'assemblea provvedere alla loro sostituzione.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere. — Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 10 componenti.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

Pre. Dov. — Pozzati Carlo Bevanomonte

Finanze

P. Simone Somie

Gianni L. P. P. P.

L. P. P. P.

- a) Amministra il patrimonio dell'associazione e attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- c) Delibera sul programma di attività predisposto dal presidente
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- e) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
- f) Approva il regolamento del personale dell'associazione ed ogni altro regolamento interno
- g) Delibera sull'ammissione di nuovi associati o su eventuali revoche

La convocazione è inoltrata anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

È aperto a tutti e le sue discussioni sono pubbliche.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'O.D. V, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART.12 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a. Presiede e convoca il Comitato Direttivo e l'assemblea dei soci
- b. Congiuntamente con il Vice Presidente assume i collaboratori, il personale dell'associazione e stipula i contratti di conseguenza
- c. Consulta il Vice Presidente sul programma di attività da proporre al comitato Direttivo
- d. Controlla l'attuazione del programma di attività approvato dall'assemblea
- e. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
- f. Ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'O.D.V.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque.

Handwritten signatures: P. Lome S.M.C., Jovelle G. F., and a large signature at the bottom: Pire, Povero, Pozzati Carlo, Guonametto.

Vertical handwritten signature: F. Ziano / F. F. F.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART.12 – LIBRI SOCIALI

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - Il libro dei soci;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali

E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei volontari.

ART.13 – SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'O.D.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione i sensi dell'art.9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'O.D.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art.45, comma 1 D.Lgs n.117/2017) e salva diversa destinazione, imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

ART. 14 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Per Dolo Pozzoli Carlo Buonamante

2 copie

REGISTRATO A CHIVASSO IL

10 Agosto 2020

1043

esente

Per il Direttore Provinciale
Ch. Rodriguez
De Blasuel

Fiziana Asso.Fna

Dr. Prof. L. S. ...

di bene Socie